



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011: "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - adempimenti essenziali cui sono tenuti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile che contiene il parere favorevole di cui all'art.16, comma 1, lettera d) della L.R. n. 20/01 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

gli adempimenti minimi ai quali sono tenuti i responsabili delle organizzazioni di volontariato di protezione civile in attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono quelli riportati nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

l'elenco degli adempimenti potrà essere integrato a seguito di specifiche intese raggiunte fra le Regioni, le Province autonome ed il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Segretario della Giunta

(Elisa Moroni)

Il Presidente

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge del 24/2/1992 n° 225

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Decreto interministeriale 13 aprile 2011

Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012.

MOTIVAZIONE

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha per la prima volta previsto il fatto che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata anche ai volontari di protezione civile, naturalmente tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile.

Per dare concreta attuazione alla norma è stato adottato, di concerto fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che ha operato in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome) ed il Ministero dell'Interno il decreto interministeriale 13 aprile 2011 che fra l'altro, all'art. 4, individua gli obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile.

A detto decreto ha fatto seguito il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2012 concernente "Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria".

La predetta normativa è di necessità complessa ed articolata, soprattutto se si consideri il fatto che ogni singola disposizione deve assolutamente tener conto delle particolari modalità di svolgimento delle attività di protezione civile e della intrinseca interazione delle stesse. Basterà tener conto del fatto che il citato decreto del 12 gennaio è corredato dai seguenti 4 allegati:

- a) l'allegato 1, che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli 'scenari di rischio di protezione civile' e dei compiti in essi svolti dai volontari;
- b) l'allegato 2 che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di formazione, informazione ed addestramento dei volontari;
- c) l'allegato 3, che contiene la condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli accertamenti medici basilari finalizzati all'attività di controllo sanitario dei volontari;
- d) l'allegato 4, che contiene l'intesa per la definizione delle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, delle modalità di svolgimento delle medesime.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Da tempo opera un gruppo di lavoro, del quale fanno parte Regioni e Province Autonome e rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di declinare e meglio dettagliare i contenuti di ciascuna materia oggetto dei suddetti allegati assicurando il raccordo fra le diverse attività previste.

E' evidente che il tutto non è di semplicissima comprensione soprattutto se si consideri il fatto che i responsabili delle organizzazioni di volontariato raramente sono operatori del diritto; a loro favore il Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile ha avviato una intensa attività formativa. E' stato organizzato un primo incontro per i rappresentanti del volontariato di tutta la Regione che ha avuto luogo a Jesi lo scorso 6 luglio e, successivamente, è stato tenuto un ulteriore corso in ciascuna delle Province marchigiane, l'ultimo dei quali ha avuto luogo il 24 novembre 2012.

Nel corso del dibattito che ha concluso ciascuna attività formativa i responsabili delle organizzazioni hanno avanzato la richiesta che la Regione emani un atto con il quale siano definiti in maniera chiara gli adempimenti essenziali che competono ai responsabile delle organizzazioni.

Sulla scorta della normativa già emanata e di quanto è stato concordemente deciso all'interno dei gruppi di lavoro, anche se ancora non sia stata formalmente sancita l'intesa, si è predisposto un elenco sintetico di tali adempimenti, riportato nell'allegato a), parte integrante e sostanziale della deliberazione della quale si propone l'adozione.

Nella predisposizione di detto allegato si è tenuto conto del fatto che le disposizioni contenute nello stesso debbono essere chiaramente comprese ed applicate da persone che, si ribadisce, non sono operatori del diritto; a tale motivazione vanno addebitati lo stile colloquiale e talune ridondanze.

E' necessario specificare che detto elenco dovrà essere integrato con eventuali adempimenti che dovessero rendersi indispensabili a seguito delle decisioni assunte sui tavoli nazionali.

E' opportuno precisare inoltre che dal presente atto non deriva e non può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Premesso tutto quanto sopra, si propone l'adozione di una deliberazione della Giunta regionale ad oggetto:

Legge regionale 32/01: "Sistema regionale di protezione civile". Decreto interministeriale 13 aprile 2011: "Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Rappresentanti legali delle organizzazioni di volontariato di protezione civile - adempimenti essenziali cui sono tenuti.

Il responsabile del procedimento
(Sarda Cammarota)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E
PER LA PROTEZIONE CIVILE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione della Giunta regionale. Attesta inoltre che dal presente atto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

Il direttore
(Roberto Oreficini Rosi)

Roberto Oreficini Rosi

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)
Elisa Moroni

[Handwritten mark]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato a)

ADEMPIMENTI ESSENZIALI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

Gli adempimenti minimi allo svolgimento dei quali è tenuto il rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato sono:

1) **TENUTA FASCICOLO DEL VOLONTARIO RELATIVO ALLA SITUAZIONE SANITARIA ED ALL'ATTIVITA' FORMATIVA, ADDESTRATIVA E INTERVENTI, ALL'INTERNO DEL QUALE SARANNO CONSERVATI:**

A) Situazione sanitaria

- a) **certificato medico rilasciato dal medico di base** dal quale risulti che può svolgere attività leggera, oppure media, oppure pesante. Può essere sostituito da una autocertificazione del volontario che dichiara di essersi recato dal medico di base (di famiglia) che gli ha attestato che può svolgere appunto attività leggera, oppure media, oppure pesante.

N.B. Per attività per le quali sono richieste visite particolari (ad esempio quelle subacquee) depositare copia dei certificati; per l'AIB sarà depositata la copia dei referti delle visite mediche e delle analisi cliniche effettuate con oneri a carico della Regione. E' opportuno ricordare a tutti i volontari che, secondo quanto previsto dalla DGR N. 1017/2003, gli accertamenti clinici necessari per lo svolgimento di attività di protezione civile non comportano la corresponsione di un ticket.

B) Attività formativa, addestrativa ed interventi

- a) dichiarazione firmata dal **volontario che attesti di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale da utilizzarsi per i diversi tipi d'intervento e di saperli correttamente utilizzare;**
- b) attestati relativi ai **corsi ed alle attività addestrative** che ha frequentato ed alle esercitazioni alle quali ha partecipato; secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto interministeriale del 13 aprile 2011 debbono essere ritenuti validi anche gli attestati di frequenza ad attività formative delle quali il volontario abbia fruito anteriormente all'entrata in vigore di detto decreto, comprese quelle frequentate per motivi di lavoro ;
- c) scheda delle **attività svolte durante l'anno** (emergenze, esercitazioni); se si dovesse superare il limite previsto (535 ore oppure 65 giorni all'anno) il volontario dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e pertanto occorre poter disporre di dati certi. Bisogna ricordare che nel caso il volontario venisse a contatto con agenti di rischio la sorveglianza sanitaria scatta automaticamente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2) **ATTIVITÀ**

- a) **specificare ad ogni volontario quali attività non può svolgere** (ad esempio attività AIB, se non abbia frequentato i corsi, non sia in possesso dei DPI o abbia superato il limite di età, e comunque attività per svolgere le quali siano richiesti particolari dpi che non abbia in dotazione o per le quali non abbia ricevuto l'addestramento necessario)
- b) **precisare che il volontario non può utilizzare attrezzature e materiali per l'impiego dei quali non sia stato addestrato;**
- c) **informare i volontari del fatto che la sicurezza deve essere un percorso condiviso: se non si usano i dispositivi di protezione individuale o si compiono attività per le quali non si è stati addestrati o formati, la responsabilità è soprattutto individuale** anche per evitare che da soccorritori si diventi persona da soccorrere;
- d) **qualora si intenda organizzare una attività formativa o addestrativa ricordare sempre che nel programma deve essere inserito un modulo relativo alla salute e sicurezza personale.** I formatori debbono possedere un curriculum adeguato ed è sempre necessario che ci si raccordi con i referenti della Regione e/o i rappresentanti provinciali o regionali del volontariato,
- e) **per ogni intervento deve essere inviato trasmettere in SOUP il modello a), che è essenziale per l'attivazione dell'assicurazione.** Qualora ciò non fosse possibile per difficoltà oggettive (es. assenza di energia elettrica), segnalare almeno alla SOUP l'inizio dell'intervento via telefono o radio e trasmettere il modello a) appena ciò sia fattibile.

[Handwritten signature]